

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI FORMAZIONE
PER PROFESSIONISTI SULLE PROCEDURE
DI CUI ALLA L. 3/2012 E SS.MM.II.

12-19 DICEMBRE 2018
10-17-24-31 GENNAIO 2019
7-14 FEBBRAIO 2019

SECONDA LEZIONE

Avv. Alvisè Cecchinato

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE: LA PROPOSTA DI ACCORDO. PRESUPPOSTO OGGETTIVO, PRESUPPOSTO SOGGETTIVO. REQUISITI FORMALI, REQUISITI SOSTANZIALI. CONDIZIONI DI OMOLOGA (ATTESTAZIONE FATTIBILITÀ, VERIFICA AMMISSIBILITÀ, APPROVAZIONE A MAGGIORANZA).

I PRINCIPI DI CAUSA CONCRETA E DI RAGIONEVOLE DURATA.

BREVI CENNI SUL CONCORDATO MINORE NEGLI SCHEMI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

DUNQUE: L. 3/12 (gennaio 2012) **COME MODIFICATA**
DAL D.L. 179/12 CONV. L. 221/12 (ottobre/dicembre 2012)

N.B. 1:

L. 3/12 : “salva suicidi”

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»

D.L. 179/12 - L. 221/12 : “sviluppo bis” “crescita”

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»

N.B. 2:

originaria L. 3/12 :

solo accordo di composizione

modifiche D.L. 179/12 - L. 221/12 :

anche piano del consumatore e liquidazione dei beni

QUINDI PIU' PROCEDURE: sono 3 (anzi 4)

A) artt. da 6 a 14 bis: procedure di **COMPOSIZIONE**: alternativamente procedura per **ACCORDO DI COMPOSIZIONE** o procedura di **PIANO DEL CONSUMATORE**;

B) artt. da 14 ter a 14 terdecies: procedura di **LIQUIDAZIONE**; e successivamente, procedura di **ESDEBITAZIONE**

- di natura GIUDIZIALE : si propongono innanzi al Tribunale

- a iniziativa AMMINISTRATA: si propongono con l'ausilio degli OCC

(Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento) ovvero di professionista f.f.

OCC nominato dal Tribunale (ex art. 15 comma 9 l. 3/12: *“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”*)

N.B.1: richiesta al Tribunale di nomina del professionista f.f. OCC (prevista dall'art. 15 comma 9): è “procedura” (di volontaria giurisdizione) ma preliminare e residuale (dove ci sono gli OCC ci si deve rivolgere agli OCC, v. già Tribunale di Pordenone; ora Cassazione n. 19740/2017); sì territorialità; no esclusività

N.B.2: richiesta all'OCC di ausilio per promuovere procedure sovraindebitamento (presupposta dall'art. 7 comma 1 per l'accordo di composizione e comma 2 per il piano del consumatore, e dall'art. 14 ter per la liquidazione dei beni: non è “procedura” (fase stragiudiziale) ma incarico professionale; aspetti privatistici e pubblicistici; nessun effetto sospensivo (però v. differente tempistica comunicazione agli enti)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedura/e

COMPOSIZIONE

procedura/e

LIQUIDAZIONE

PROPOSTA DI ACCORDO

LIQUIDAZIONE

PIANO DEL CONSUMATORE

ESDEBITAZIONE

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

procedure

COMPOSIZIONE

> 2 opzioni alternative

PROPOSTA DI ACCORDO
< tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

PIANO DEL CONSUMATORE
< solo i consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

procedura

LIQUIDAZIONE

> 2 fasi successive

LIQUIDAZIONE
(dura almeno 4 anni)

ESDEBITAZIONE
(si chiede dopo)

SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 CAPO II

procedure

COMPOSIZIONE

prima parte capo II
da art. 6 a 14 bis

procedura

LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II
da 14 ter a 14 terdecies

PROPOSTA DI ACCORDO
paragrafo 2

LIQUIDAZIONE
14 ter e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE
paragrafo 3

ESDEBITAZIONE
14 terdecies

La Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

**LA PROPOSTA DI ACCORDO:
PRESUPPOSTO OGGETTIVO,
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO,
REQUISITI FORMALI,
REQUISITI SOSTANZIALI,
CONDIZIONI DI OMOLOGA
(ATTESTAZIONE FATTIBILITÀ,
VERIFICA AMMISSIBILITÀ,
APPROVAZIONE A MAGGIORANZA)**

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

art. 6 comma 1: Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento

art. 6 comma 2 lett. a): (si intende) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

anzitutto

art. 7 c. 2: La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;**
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;**
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (Impugnazione e risoluzione dell'accordo; Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);**
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

ma anche assenza di atti in frode

Art. 10 c. 3 (proposta di accordo): All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1

Art. 12-bis c. 1 (piano del consumatore): Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza

N.B.: **IL PICCOLO IMPRENDITORE COMMERCIALE**

PUO' RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO

PERCHE' NON E' ASSOGGETTATO

A NESSUNA PROCEDURA FALLIMENTARE

ma quando un imprenditore commerciale è piccolo ?

L.F. (art. 1): non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali (senza differenze tra individuale e collettivo) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro trecentomila**;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro duecentomila**;

c) avere un **ammontare di debiti** anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**.

N.B.: **QUALSIASI IMPRENDITORE AGRICOLO**
PUO' RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO
BENCHE' SIA ASSOGGETTATO
AD UNA SOLA PROCEDURA FALLIMENTARE

invero per l'art. 1 L.Fall. *“sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”*, escludendosi così gli imprenditori agricoli, ma per l'art. 23 comma 43 legge stabilità 2011 *“in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi”*, è permesso agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis (*“accordi di ristrutturazione dei debiti”*) e 182-ter (*“transazione fiscale”*) della L.Fall.

tuttavia per l'art. 7 comma 2-bis L. 3/12: *“Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione”*.

N.B. IL CONSUMATORE

PUO' RICORRERE AL SOVRAINDEBITAMENTO

NON SOLO PROPOSTA DI ACCORDO

(necessità approvazione maggioranza < creditori)

MA ANCHE PIANO DEL CONSUMATORE

(necessità valutazione meritevolezza < giudice)

Art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/12: (si intende) *per "consumatore" il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*

non importante: confronto con Codice del Consumo ("si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta")

importante: interpretazione della Corte di Cassazione ("*Il piano di sovraindebitamento è esperibile a norma dell'art. 12 bis l. n. 3 del 2012, introdotto dall'art. 18 d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, pure da imprenditori e professionisti ove abbiano contratto obbligazioni per far fronte a esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, e anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria*")

REQUISITI FORMALI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ci riferiamo essenzialmente agli **allegati da depositare**

la legge 3/12 prevede: Art. 9 - Deposito

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'**attestazione sulla fattibilita' del piano**, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

REQUISITI SOSTANZIALI

PROPOSTA DI ACCORDO

PIANO DEL CONSUMATORE

ci riferiamo essenzialmente al **contenuto della proposta**

la legge 3/12 prevede:

Art. 8 - Contenuto

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano / (se consumatore, un piano del consumatore) che

..... assicurato il regolare pagamento dei titolari di **crediti impignorabili** ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate**, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

RIASSUMENDO, LA PROPOSTA E IL PIANO:

a) per i **crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari

= necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni

b) per i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC

= necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione

c) per i **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate** >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento

= necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni

In generale:

deve prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi

deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni

N.B. 1: *il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori*

(art. 7 c. 1 ultima parte)

N.B. 2: *se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate (art. 13 c. 1)*

N.B. 3: La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una **moratoria fino ad un anno** dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione

(art. 8 c. 4)

PROPOSTA DI ACCORDO

può essere proposta
da tutti i non fallibili
(anche se consumatori)

attestazione della **fattibilità**
< Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE)
APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

PIANO DEL CONSUMATORE

può essere proposta
solo dai consumatori
(v. però Cass. 1867/2016)

attestazione della **fattibilità**
da parte del Gestore (OCC)
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della **ammissibilità**
(presupposti, requisiti, condizioni)
< Giudice (TRIBUNALE)
(subito dopo il deposito del ricorso, con il
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di **omologa**
< Giudice (TRIBUNALE) occorre
VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

PROPOSTA DI ACCORDO
omologa < Giudice (TRIBUNALE)

APPROVAZIONE A
MAGGIORANZA
DA PARTE DEI CREDITORI

art. 11 comma 2: Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti **almeno il sessanta per cento dei crediti**. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta

art. 12 comma 2: Il giudice omologa l'accordo quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo.

n.b. CRAM DOWN: Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda

PIANO DEL CONSUMATORE
omologa < Giudice (TRIBUNALE)

VALUTAZIONE DI
MERITEVOLEZZA
DA PARTE DEL GIUDICE

art. 12bis comma 3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo , e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, **quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano.**

Dunque:

MAGGIORANZA RICHIESTA:

creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti

VOTI ESCLUSI:

- i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento

(non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione)

- il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta

(non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza)

si diceva: pervenuta all'**organismo** la richiesta di **ausilio**, da parte del debitore, il **Referente** nomina il **Gestore**, la cui attività varia molto da caso a caso:

- espressamente previsto è che rediga la **relazione** che deve essere depositata unitamente alla proposta di accordo, al piano del consumatore, al ricorso per liquidazione: quindi certamente svolge una funzione di **ausiliario del Giudice**
- pare naturale che abbia un ruolo nella scelta della procedura e nella formulazione della proposta di accordo o del piano del consumatore (e quindi una attività di **consiglio del debitore**, e di **mediazione con i creditori**)
- certamente **"gestisce"** ben poco e ... cambia molto se il debitore ha o meno un proprio avvocato

"AUSILIO": MA CHI FA COSA ?

CERTEZZA: tutte le procedure del sovraindebitamento si propongono necessariamente con l'AUSILIO dell'OCC

INCERTEZZA: chi redige, chi sottoscrive e chi deposita la proposta di accordo, il piano del consumatore e il ricorso per liquidazione

Cass. n. 1869/2016: "indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012" e ss.mm.ii.

v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdecies sulla liquidazione del patrimonio)

v. definizioni ("Gestore"; ma anche "proposta", "piano", "ricorso")

v. compiti (OCC/Gestore; debitore/Gestore; Avvocato ?)

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità* 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi un accordo 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'**ausilio** degli organismi di composizione della crisi un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 *Deposito della proposta* 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'**organismo** di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali

Art. 14 ter *Liquidazione dei beni* 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il **debitore** puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 4. L'**organismo** di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

debitore > proposta - piano - richiesta

OCC > ausilio (Gestore) - OCC > comunicazione (Referente)

Art. 9 *Deposito della proposta* 2. **Unitamente alla proposta** devono essere depositati **e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche'** 3. Il **debitore** che svolge attivita' d'impresa deposita altresì 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' **altresì** allegata una **relazione particolareggiata** dell'**organismo** di composizione della crisi che deve contenere:

Art. 14 ter *Liquidazione dei beni* 3. Alla domanda sono **altresì** allegati una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

proposta - piano - richiesta < debitore = ricorso

relazione - attestazione < gestore = allegato

- il debitore redige e sottoscrive il ricorso con la proposta di accordo o il piano del consumatore (inseriti e/o allegati) ovvero il ricorso con la richiesta di liquidazione (in conclusioni)

- il gestore redige e sottoscrive la relazione (allegato del ricorso)

problema: coordinamento

ad esempio per il deposito

(v. obbligo OCC di presentazione entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali)

prima ancora per la redazione

(v. compiti Gestore e natura attività)

variabile importante

questione necessità assistenza tecnica

possibile conseguenza

questione patrocinio spese stato

**BREVI CENNI
SUL CONCORDATO MINORE
NEGLI SCHEMI DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE
DELLA CRISI DI IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA**

- a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti piu' membri della stessa famiglia;
- b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attivita' svolta dal debitore, nonche' le modalita' della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;
- c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilita';
- d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;
- e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti gia' esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
- g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
- h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;
- i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
- l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
- m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 65 - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Art. 66 - Procedure familiari

SEZIONE II - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 67 - Piano di ristrutturazione dei debiti

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Art. 69 - Condizioni soggettive ostative

Art. 70 - Omologazione del piano

Art. 71 - Esecuzione del piano

Art. 72 - Revoca dell'omologazione

Art. 73 - Conversione in procedura liquidatoria

SEZIONE III - CONCORDATO MINORE

Art. 74 - Proposta di concordato minore

Art. 75 - Documentazione

Art. 76 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Art. 77 - Inammissibilità della domanda di concordato minore

Art. 78 - Procedimento

Art. 79 - Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

Art. 80 - Omologazione del concordato minore

Art. 81 - Esecuzione del concordato minore

Art. 82 - Revoca dell'omologazione

Art. 83 - Conversione in procedura liquidatoria

Art. 74 - Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, **quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale**.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente **quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori**.

3. La proposta di concordato minore ha **contenuto libero**, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso **qualsiasi forma**, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Art. 75 - Documentazione

.... 2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in **misura non inferiore** a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato **in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Art. 76 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

.... 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata all'articolo 283, comma 2.